

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5669 del 31/10/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CEFLA Soc Coop. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali, sito in Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5883 del 31/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CEFLA Soc Coop.** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali, sito in Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società CEFLA Soc Coop. (C.F. 00293150371 e P.IVA 00499791200) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali, sito in Comune di Imola, Via Bicocca n. 14/c, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2586 del 19/05/2023, e completata con provvedimento adottato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2797 del 30/05/2023 con scadenza di validità in data 05/06/2038 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento Prot. n. 21221 del 06/06/2023, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento di seconda pioggia e dei coperti** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue domestiche, acque reflue di prima pioggia, e meteoriche non**

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

contaminate {Soggetto competente Comune di Imola}.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁵ {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2586 del 19/05/2023, ed il successivo atto di completamento del provvedimento adottato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2797 del 30/05/2023 (Pratica Sinadoc 41269/2022) con scadenza di validità in data 05/06/2038, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **CEFLA Soc Coop.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società CEFLA Soc Coop. (C.F. 00293150371 e P.IVA 00499791200) con sede legale in Comune di Imola (BO), Via Selice Provinciale 23/a, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 28/07/2023 (Prot. n. 28241) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per modifica alle matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento di cogeneratore a celle combustibili, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28929 del 03/08/2023 (pratica SUAP n. 120/2015), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/08/2023 al PG/2023/135138 e confluito nella **Pratica SINADOC 29789/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Pianura-Imola con nota PG/2023/142284 del 18/08/2023 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, di supporto tecnico al Comune, per la matrice nulla osta acustico.
- Il Comune di Imola con Atto n.1260 del 05/09/2023, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151522, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico con prescrizioni del Comune di Imola.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate, preso atto che il Comune di Imola nulla di ostativo ha segnalato per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 536,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in acque superficiali: oneri non dovuti in quanto prosecuzione senza modifiche
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: oneri non dovuti in quanto

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

prosecuzione senza modifiche.

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00, in quanto oneri amministrativi per la modifica non sostanziale della vigente autorizzazione alle emissioni.
- Allegato D - matrice impatto acustico: € 510 (cod. tariffa 8.5.6.1. pari ad € 600,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art 15 del tariffario ARPAE per certificazione ISO 14001:2015).

Bologna, data di redazione 30/10/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(*determina firmata digitalmente*)¹³

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEFLA Soc Coop.
Attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali
Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico S1 nello Scolo Gambellara (ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti, precedentemente soggette a laminazione mediante due bacini di raccolta. La rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali è dotata di un dispositivo di separazione delle acque di prima pioggia con capacità di stoccaggio di mc. 130 in grado di contenere i primi 5mm di pioggia. Le acque di prima pioggia separate vengono successivamente inviate alla rete nera aziendale delle acque reflue domestiche che recapita nella fognatura pubblica collegata al depuratore acque reflue urbane “Gambellara”.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico S2 di acque meteoriche non contaminate in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato B)
- Scarico S3 di acque meteoriche non contaminate in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato B).
- Scarico S5 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato B).
- Scarico S6 di acque reflue di prima pioggia e acque reflue domestiche in pubblica fognatura (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato B).

Prescrizioni

1. Il pozzetto di ispezione e campionamento, realizzato prima dell'immissione nel corpo ricettore, sia mantenuto

- in perfetto stato di funzionamento e pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo;
2. Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;
 3. La vasca di raccolta acque di prima pioggia sia, ad evento meteorico esaurito, svuotata nelle 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, con invio delle prime piogge separate alla fognatura aziendale di raccolta delle acque reflue domestiche collegata alla pubblica fognatura;
 4. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto del parere favorevole ed alle prescrizioni indicate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale quale gestore del corso d'acqua prot. n. 13304 del 25/10/2021 riportato nelle pagine successive del presente allegato.
 5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14335/2016, sinadoc n. 30594/2018, sinadoc n. 35019/2019, sinadoc 21439/2021).
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP del Comune di Imola in data 27/12/2022 (prot.n. 44441)

Pratica Sinadoc 29789/2023

Documento redatto in data 30/10/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



EV/ac

PROT. N. *vedi segnatura soprastante*

Lugo

ns. rif. 9308/2021, 11866/2021,

Risposta a nota in data 01.10.21 – Prot. n. 0032151/2021

OGGETTO: *Invio istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi del DPR n. 59/2013) per attività CEFLA Società Cooperativa a Imola (BO) in via Bicocca 14/C – Invio parere di competenza*

Città di Imola

Servizio sviluppo economico e progetti europei - SUAP

Piazza Gramsci, 21

40026 Imola (BO)

Inviata via pec

suap@pec.comune.imola.bo.it

E p.c.

Alla Ditta Cefla s.c.

ceflaimola@cefla.it

E p.c.

Dott. Massimo Capacci

m.capacci@pec.chimici.it

Con riferimento all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata con DET-AMB-2020-2084 del 07.05.2020, vista la documentazione integrativa presentata in data 30.09.2021 dalla Soc. Coop. CEFLA, lo scrivente Consorzio di Bonifica, esprime per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico quantitativo **parere favorevole** in ordine alla modifica sostanziale dell'AUA vigente relativamente alla matrice ambientale "scarico acque meteoriche di dilavamento non contaminate in corpi idrici superficiali" (S1). Detto scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali e dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche.

Con la presente si coglie l'occasione per comunicare che, come da richiesta, l'atto di concessione 3-61-2 è stato volturato in carico alla Ditta che legge la presente per conoscenza, a far data dall'anno 2022.

Con distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

(Dott. Ing. Elvio Cangini)

documento sottoscritto digitalmente



48022 Lugo (RA) Piazza Savonarola, 5 - Tel. 0545 909511 - Fax 0545 909509 - e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it

48018 Faenza (RA) Via Castellani, 26 - Tel. 0546 21372 - Fax 0546 27029 - e-mail: d.montano@romagnaoccidentale.it

40026 Imola (BO) Via Boccaccio, 27 - Tel. 0542 23154 - Fax 0542 619021

50033 Firenzuola (FI) Piazza Don Stefano Casini, 2 - Tel./Fax 055 819063

Ente appaltante :



Via Salaria Provinciale 23/A
40026 IMOLA (BO) - ITALIA
Tel. (0542) 801111
Fax (0542) 801129

Oggetto : ALLEGATO
RETI FOGNARIE INTERNE E SCARICHI DELLE ACQUE NEL
COMPLESSO INDUSTRIALE DI VIA BICOCCA I/AC
AGGIORNAMENTO: DISMISSIONE SCARICHI
INDUSTRIALI S3 DA IMPIANTO DI OSMOSI INVERSA
Legale Rappresentante Imola, 01/04/2021


1					
2					
3					
4					
5					

NO.	DATA	MODIFICAZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

Oggetto : ALLEGATO	Scala :	Tavolo N :
Data : 01/07/2021	Foglio :	
File :		




Via Salaria Provinciale 23/A
40026 IMOLA (BO) - ITALIA
Tel. (0542) 801111



LEGENDA MODIFICHE RAMI FOGNARI:

Linea meteorica	Linea meteorica
Protezione Linea meteorica	Linea meteorica
Caditoia	Linea nera
Linea nera	Linea nera showroom
Linea nera	
Linea scarico condense assorbito domestiche sterilizzata MOCOM	



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEFLA Soc Coop.
Attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali
Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue industriali, dilavamento prima pioggia, meteoriche e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico S2 nella pubblica fognatura di via Bicocca classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico di acque meteoriche non contaminate” originate dalle superfici impermeabilizzate di parte dello stabilimento.

Scarico S3 nella pubblica fognatura bianca di via Colombarotto classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico di acque meteoriche non contaminate” originate dalle superfici impermeabilizzate di parte dello stabilimento.

Scarico S5 nella pubblica fognatura nera di via Colombarotto classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche da linea di produzione e collaudo apparecchiature sterilizzatrici, acque reflue domestiche”).

Scarico S6 nella pubblica fognatura nera di via Gambellara classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico di acque di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche”).

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- **Scarico S1** nello Scolo Gambellara (ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 78981 del 31/08/2021, con nulla osta con prescrizioni Atto monocratico n.1797 del 06/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 07/09/2021 al PG/2021/137847). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 14335/2016, sinadoc n. 30594/2018, sinadoc n. 35019/2019, sinadoc 21439/2021).
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP del Comune di Imola in data 27/12/2022 (prot.n. 44441)

Pratica Sinadoc 29789/2023

Documento redatto in data 30/10/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1797 del 06/09/2021

OGGETTO: AUA 2021 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE E DOMESTICHE - CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA - VIA BICOCCA 14/C

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-2084 del 07/05/2020 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 650 del 15/05/2020;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 24464 del 21/07/2021, presentata dal Sig. Paolo Bussolari, in qualità di direttore generale della ditta CEFLA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00293150371) con sede legale a Imola in via Selice Provinciale 23/A, per la matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche, derivanti dall'attività sita in Imola via Bicocca 14/C;

Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0078981/21 del 31/08/2021 pervenuta al Prot. Gen. 28398 del 31/08/2021 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto che con Atto del Sindaco n. 54 del 01/07/2021 è stato rinnovato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche derivanti dall'attività sita a Imola in via Bicocca 14/C, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 28398 del 31/08/2021, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 06/09/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE CITTA' DI IMOLA
Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei - Suap
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

e pc.
Spett.le
ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni
metropolitana
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 31 agosto 2021
Prot. n. 0078981/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.69942/21 del 26/07/2021
Pa&S n.16/2021

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **CEFLA SC - zona intervento: Imola (BO) Via Bicocca nc.14/C** _ attività di Fabbricazione apparecchi elettromedicali
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CEFLA SC – nella figura di Bussolari Paolo in qualità di Direttore Generale – con sede legale a Imola (BO) Via Selice Provinciale nc.23/A P.Iva: 00499791200**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Bicocca nc.14/C**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Fabbricazione apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessorie), fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate di strutture**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico:
 - **Acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali**
 - **Acque reflue industriali assimilate alle domestiche da linea produzione e collaudo apparecchiature sterilizzatrici** (portata stimata di scarico pari a 0,3 mc/giorno)
 - **Acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Treatmento acque di prima pioggia dilavamento piazzali: sistema monoblocco con n.4 vasche di prima pioggia (capacità di stoccaggio pari a mc.130), dotato di valvola di non ritorno a galleggiante**
 - **Treatmento reflui civili: fosse imhoff, pozzetti degrassatori**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera/bianca) di Via Colombarotto e di tipo nero di Via Gambellara**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola -Gambellara – Via Molino Rosso**

Il presente parere aggiorna i precedenti: Prot. Hera Spa n.144968/2015, Prot.n.5539/2019 e Prot.n.2160 del 10/01/2020 rilasciati a nome della ditta medesima e relativi all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è avviata per dismissione attività di produzione manufatti in filo metallico in seguito a cessione produzione/ramo d'azienda;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Capacci Massimo – iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna n.1489, comprensiva di:

- Elaborato grafico del 01/07/2021– planimetria generale aggiornamento reti fognarie interne e scarichi;
- Relazione tecnica sintetica;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- a seguito della cessazione produzione manufatti in filo metallico è stato dismesso lo scarico delle acque reflue industriali – denominato in sigla S4 – costituito dalle acque di processo da impianto ad osmosi inversa che asserviva la succitata linea produttiva

Preso atto delle dichiarazioni allegate alla domanda che comunicano:

- l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente agli scarichi in pubblica fognatura afferenti ai punti in sigla S3, S5 e S6;
- l'invarianza dell'impianto di cogenerazione (richiamato da documentazione già precedentemente agli atti che: "l'impianto è predisposto per l'inserimento di un assorbitore e relativa torre evaporativa, ma che tale sistema non sarà installato in questa fase");

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato di Via Colombarotto e di tipo nero di Via Gambellara le immissioni indicata in planimetria ai punti S3, S5 e S6, rispettivamente:

- **S3 acque meteoriche non contaminate** (rete bianca Via Colombarotto);
- **S5 acque reflue industriali assimilate alle domestiche da linea produzione e collaudo apparecchiature sterilizzatrici, acque reflue domestiche** (rete nera Via Colombarotto);
- **S6 acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche** (rete nera di Via Gambellara)

2) devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

4) lo scarico delle acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale

Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico, e comunque mai mentre piove, con una portata non superiore a 2 l/sec.;

5) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, da linea produzione e collaudo apparecchiature sterilizzatrici, è tenuto al rispetto continuativo, prima di ogni trattamento depurativo, dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 e DPR 227/2011:

- si chiede di presentare annualmente ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia e all'Amministrazione Comunale competente, analisi di autocontrollo dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

In evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità secondo la normativa vigente, ne potrà essere rivista la classificazione;

6) lo scarico contraddistinto al punto S3, costituito unicamente da acque meteoriche, dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

7) altri punti contraddistinti in planimetria:

- PC pozzetto campionamento acque di condensa
- PI pozzetto di ispezione e campionamento finale scarico S6

Tutti i punti di campionamento esistenti devono risultare identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;

8) Le acque utilizzate nell'impianto di fosfosgrassaggio ed eventuali altre operazioni di lavaggio dovranno essere smaltite come rifiuti tramite ditta autorizzata;

9) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi (vasche di prima pioggia) a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

11) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

12) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

13) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010;

14) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEFLA Soc Coop.
Attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali
Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c

ALLEGATO C

Matrici emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Titolo I Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchi elettromedicali, impianti per verniciatura svolta dalla società CEFLA Soc. Coop. nello stabilimento posto in comune di Imola via Bicocca n° 14/C secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CEFLA SOC. COOP. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E46 – E47 – E48

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO – 2350 KW CIASCUNO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO – 2350 KW

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

(*) Valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E63

PROVENIENZA: ESTRATTORE ARIA COMPRESSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: PROTOTIPI FINISHING

EMISSIONE E66

PROVENIENZA: ATTREZZERIA PROTOTIPALE - LAVORAZIONE POLIURETANO

EMISSIONE E67

PROVENIENZA: AREA LABORATORIO FINISHING – TEST SU MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

EMISSIONE E68

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE

EMISSIONI E69 - E70

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE E TEST UV

EMISSIONE E71

PROVENIENZA: TEST SPRUZZATURA VERNICE IMPIANTI SPECIALI

EMISSIONE E77

PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING – PREPARAZIONE VERNICE TEST E LAVAGGIO ATTREZZI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, commi 1 e 5 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONI E78 – E79

PROVENIENZA: COGENERATORE - CELLE COMBUSTIBILI – 0,66 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, co 1 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera gg.

2. Punti di misura e campionamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

misura e campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 14335/2016, Sinadoc n. 30594/2018, Sinadoc n. 35019/2019, Sinadoc n. 21439/2021, Sinadoc n. 41269/2022)
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente presentata al SUAP del Comune di Imola in data 28/07/2023 Prot. n. 28241, (agli atti di ARPAE in data 03/08/2023 al PG/2023/135138).

Pratica Sinadoc 29789/2023

Documento redatto in data 30/10/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CEFLA Soc Coop.
Attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali
Comune di Imola (BO), Via Bicocca n. 14/c

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società CEFLA Soc Coop. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 attestante il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola per l'attività di fabbricazione apparecchi elettromedicali.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Pianura-Imola PG/2023/142284 del 18/08/2023.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto n. 1260 del 05/09/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Pianura-Imola PG/2023/142284 del 18/08/2023, con nulla osta acustico Prot. n. 1260 del 05/09/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 06/09/2023 al PG/2023/151522). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 14335/2016, Sinadoc n. 30594/2018, Sinadoc n. 35019/2019, Sinadoc n. 21439/2021, Sinadoc n. 41269/2022).
- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico Previsionale” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 15/06/2023 dall’Ing. Taha Raed, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CEFLA Soc Coop. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 03/08/2023 al PG/2023/135138).

Pratica Sinadoc 29789/2023

Documento redatto in data 30/10/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1260 del 05/09/2023

OGGETTO: AUA 2023 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - CEFLA SOCIETÀ COOPERATIVA - VIA BICOCCA 14/C

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2586 del 19/05/2023 dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, completata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-2797 del 30/05/2023 e rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con nota Prot. Gen. 21221 del 06/06/2023;

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale presentata, al Prot. Gen. n. 28241 del 28/07/2023, dal procuratore speciale incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della ditta CEFLA Società Cooperativa (C.F. 00293150371), con sede legale a Imola (BO) in via Selice Provinciale 23/A, per l'impianto sito in Imola via Bicocca 14/C;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 142284/2023 del 18/08/2023, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 30331 del 18/08/2023;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 11 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica A.U.A. citata in premessa, per l'impianto CEFLA Società Cooperativa, sito ad Imola in via Bicocca 14/C, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola nella comunicazione Prot. num. 142284/2023 del 18/08/2023, pervenuta al Prot. Gen. n. 30331 del 18/08/2023, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 05/09/2023

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 29789/23

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. E. Grazioso

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta CEFLA Soc. Coop., via Bicocca n.14/c – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.120/2015).

In merito all'attività della ditta in oggetto si è presa visione della valutazione di impatto acustico redatta in data 15/06/23 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95, Nr. Enteca 5902.

L'istanza di modifica dell'AUA è stata presentata poiché la ditta CEFLA Soc. Coop intende installare, presso lo stabilimento sito in Imola, Via Bicocca n.14/c, un impianto di produzione di energia elettrica e termica basato su celle a combustibile alimentate a gas naturale.

Nella relazione esaminata il tecnico dichiara che il funzionamento della nuova sorgente sonora è previsto sulle 24 ore, pertanto sia in periodo diurno che notturno.

Esaminando le condizioni al contorno dell'attività vengono individuati n.2 recettori di tipo residenziale, posti alla distanza di c.a.120 – 130 metri dall'area in cui verrà collocato l'impianto.

Ai sensi della vigente Classificazione acustica del territorio comunale sia lo stabilimento produttivo che i ricettori individuati ricadono in classe acustica V "area prevalentemente industriale".

Lo studio descrive le attività delle misure fonometriche eseguite in data 09/06/23 per determinare il rumore residuo (situazione ante-operam) al perimetro aziendale e presso la facciata dei ricettori abitativi.



Sulla base dei dati acustici forniti dal produttore dell'impianto sono stati successivamente determinati, mediante algoritmo di calcolo della propagazione acustica, i livelli di pressione sonora attesi, nella condizione di post operam, presso i suddetti ricettori.

Le conclusioni dello studio evidenziano che l'installazione dell'impianto in oggetto non determinerà modifiche significative del clima acustico presente al confine dello stabilimento e presso i ricettori abitativi individuati, rispettando i valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsti dalla Classificazione Acustica Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Relativamente all'attività della ditta Cefla Soc. Coop si segnala che, allo stato attuale, non risultano pervenute a questo Ufficio segnalazioni in merito a disturbo prodotto da emissioni sonore.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione dell'impianto di produzione di energia a celle combistibili, dovrà essere effettuato un collaudo acustico, sia in periodo diurno che notturno, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti; i risultati di tale collaudo dovranno essere trasmessi a Comune e Arpae con relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95;
2. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
3. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.